

**Geomatica
Geomático**



**Géomaticien
Géomaticienne**



**Geomatiker
Geomatikerin**



**ASSOCIAZIONE MANTELLO GEOMATICO/A SVIZZERA
STATUTI**

Indice

Artikel 1	Nome	3
Artikel 2	Scopo.....	3
Artikel 3	Sede e durata	3
Artikel 4	Adesione	3
Artikel 5	Recesso ed esclusione dall'associazione	4
Artikel 6	Organi	4
Artikel 7	Competenze dell'Assemblea dei delegati	4
Artikel 8	Composizione dell'Assemblea dei delegati.....	5
Artikel 9	Convocazione dell'Assemblea dei delegati.....	5
Artikel 10	Delibera dell'Assemblea dei delegati	5
Artikel 11	Competenze del Comitato	5
Artikel 12	Composizione del Comitato.....	5
Artikel 13	Delibere del Comitato.....	6
Artikel 14	Convocazione del Comitato.....	6
Artikel 15	Organo di controllo	6
Artikel 16	Anno finanziario	6
Artikel 17	Ricavi	6
Artikel 18	Quote associative.....	6
Artikel 19	Responsabilità.....	7
Artikel 20	Modifiche allo statuto.....	7
Artikel 21	Decisione di risoluzione.....	7
Artikel 22	Liquidazione	7

Artikel 1 Nome

- 1 Il nome **Associazione Mantello Geomatico/a Svizzera** (di seguito denominata l'Associazione), definisce un'associazione ai sensi dell'art. 60 ss. del CCS (Codice Civile Svizzero).
- 2 L'associazione è un'organizzazione del mondo del lavoro (oml) ai sensi dell'articolo 1 della Legge sulla formazione professionale del 13.12.2002 (LFPr; RS 412.10).

Artikel 2 Scopo

- 1 L'associazione ha le seguenti finalità:
 - a) riunisce le organizzazioni professionali attive nella formazione professionale
 - b) coordina e promuove la formazione professionale nel settore della geomatica ed è in questo contesto il referente della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione
 - c) rappresenta gli interessi dei suoi membri nei confronti della Confederazione, dei Cantoni e di altre organizzazioni professionali
 - d) aggiorna e adatta continuamente gli obiettivi e i contenuti educativi alle mutevoli circostanze
 - e) decide in tutti gli altri ambiti del regolamento sulla formazione professionale di base e sul piano educativo
 - f) coordina, promuove e fornisce servizi a favore della formazione professionale
 - g) regola la garanzia della qualità

Artikel 3 Sede e durata

- 1 La sede dell'associazione è presso la rispettiva sede dell'associazione Ingegneri-Geometri Svizzeri (IGS). La durata è illimitata.

Artikel 4 Adesione

- 1 Le seguenti organizzazioni sono attualmente membri dell'associazione:
 - a) Ingegneri-Geometri Svizzeri (IGS)
 - b) geosuisse - Società svizzera di geomatica e di gestione del territorio
 - c) Organizzazione Svizzera per l'Informazione Geografica (SOGI)
 - d) GEO + ING
 - e) Professionisti Geomatica Svizzera (PGS)
 - f) Società svizzera di cartografia (SSC)
 - g) Conferenza dei Servizi Cantionali per la Geoinformazione (CCGEO)
 - h) Conferenza dei servizi cantionali del catasto (CadastreSuisse)
- 2 Possono aderire all'associazione le organizzazioni che perseguono lo stesso scopo.
- 3 Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto al Comitato, che deciderà sull'ammissione. Contro la decisione di non ammissione sussiste il diritto di ricorso all'Assemblea dei delegati.

Artikel 5 Recesso ed esclusione dall'associazione

1 L'adesione scade:

a) Tramite recesso

Con un periodo di preavviso di 6 mesi, è possibile il recesso al termine di un anno finanziario. Le dimissioni devono essere presentate al Comitato per iscritto.

b) Per esclusione

L'esclusione è pronunciata dal Comitato. Contro la decisione di esclusione sussiste il diritto di ricorso all'Assemblea dei delegati.

c) Per risoluzione

I membri dell'associazione dimissionari o esclusi devono versare la loro quota associativa fino alla fine dell'anno in corso.

Artikel 6 Organi

1 Gli organi dell'associazione sono:

a) l'Assemblea dei delegati

b) il Comitato

c) l'Organo di controllo

Artikel 7 Competenze dell'Assemblea dei delegati

1 L'Assemblea dei delegati è l'organo supremo dell'associazione. Ha i seguenti compiti:

a) Adozione e revisione degli statuti

b) Elezione e revoca del Presidente e dei membri del Comitato

c) Elezione e revoca dell'Organo di controllo

d) Approvazione del contenuto aggiornato dell'Ordinanza sulla formazione professionale di base, del piano educativo, delle norme di garanzia della qualità e di altre questioni derivanti dalla legislazione sulla formazione professionale

e) Approvazione della relazione annuale e definizione del programma delle attività

f) Determinazione del contributo annuale e, eventualmente, del contributo al fondo per la formazione professionale

g) Approvazione del bilancio consolidato

h) Approvazione del budget

i) Scarico del Comitato

j) Decisione sui ricorsi riguardanti l'ammissione all'associazione o l'esclusione dall'associazione

k) Decisioni di importanza strategica nell'ambito dello scopo dell'associazione

l) Determinazione della remunerazione dei membri del Comitato nonché dei membri delle commissioni, dei gruppi di coordinamento e di lavoro

m) Scioglimento dell'associazione o cessazione temporanea delle attività dell'associazione

Artikel 8 Composizione dell'Assemblea dei delegati

- 1 L'Assemblea dei delegati è composta da uno o due rappresentanti delle organizzazioni aderenti, nominati ogni 4 anni dalle organizzazioni aderenti stesse.
- 2 I delegati hanno potere di voto diverso (ponderazione dei voti). Questo è calcolato in cifre intere. La ponderazione corrisponde ai risultati dell'ultima indagine. Su richiesta di due organizzazioni aderenti, è possibile avviare una nuova determinazione del potere di voto tramite un'indagine.
- 3 Le organizzazioni aderenti sono libere di assegnare i propri diritti di voto ai propri delegati.
- 4 La nomina è di 4 anni ed è rinnovabile.

Artikel 9 Convocazione dell'Assemblea dei delegati

- 1 L'Assemblea dei delegati è convocata almeno una volta all'anno o su richiesta del Comitato o di almeno tre organizzazioni aderenti. L'invito e l'elenco dei punti all'ordine del giorno devono essere inviati alle organizzazioni aderenti per iscritto o via e-mail almeno 20 giorni prima della riunione.
- 2 Un'assemblea straordinaria dei delegati può essere convocata con un preavviso di 30 giorni.

Artikel 10 Delibera dell'Assemblea dei delegati

- 1 Le decisioni dell'Assemblea dei delegati sono prese a maggioranza dei voti ponderati delle organizzazioni presenti.
- 2 Le votazioni e le elezioni si svolgono a scrutinio palese, salvo che un terzo dei voti ponderati dell'organizzazione aderenti presenti richieda votazioni o elezioni a scrutinio segreto. In caso di parità tra i delegati, la mozione si considera respinta.
- 3 Le mozioni devono essere presentate al Presidente per iscritto e motivate almeno 4 settimane prima dell'Assemblea dei delegati.
- 4 Gli affari che non sono all'ordine del giorno possono essere discussi, ma nessuna risoluzione può essere approvata.

Artikel 11 Competenze del Comitato

- 1 Ad eccezione del Presidente, il Comitato si autocostituisce.
- 2 In particolare, il Comitato ha le seguenti competenze:
 - a) Elezione del Vicepresidente
 - b) Esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei delegati
 - c) Nomina di commissioni, gruppi di coordinamento e di lavoro e definizione dei loro compiti
 - d) Strategia e implementazione del marketing professionale
 - e) Nomina di rappresentanti dell'associazione in altre organizzazioni o commissioni
 - f) Preparazione del progetto di bilancio
 - g) Istituzione della segreteria/ufficio
 - h) Ammissione di nuove organizzazioni aderenti
 - i) Esclusione di organizzazioni aderenti

Artikel 12 Composizione del Comitato

- 1 Di norma, il Comitato è composto da un totale di 5 persone, che sono nominate dalle organizzazioni aderenti.

- 2 Le organizzazioni aderenti con più di un diritto di voto ponderato devono essere rappresentate nel Comitato.
- 3 La durata del mandato è di 4 anni, la rielezione è consentita due volte, compresa la presidenza tre volte. L'elezione del Comitato avviene alternata di 2 anni rispetto alla nomina dell'Assemblea dei delegati.

Artikel 13 Delibere del Comitato

- 1 Nel Comitato le delibere sono prese a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, il Presidente decide in via definitiva.

Artikel 14 Convocazione del Comitato

- 1 Il Comitato si riunisce su invito del Presidente o, in caso di sua impossibilità, del Vicepresidente o su richiesta di almeno due membri del Comitato.

Artikel 15 Organo di controllo

- 1 L'Assemblea dei delegati incarica una società di revisione di effettuare la revisione annuale del bilancio consolidato.

Artikel 16 Anno finanziario

- 1 L'anno finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Artikel 17 Ricavi

- 1 Le risorse finanziarie dell'associazione derivano in particolare da:
 - a) Quota di iscrizione e quota annuale delle organizzazioni aderenti
 - b) Contributi del fondo per la formazione professionale e contributi ai corsi interaziendali
 - c) Compensazione da servizi
 - d) Contributi di servizio pubblico
 - e) Proventi da sponsorizzazioni
 - f) Donazioni e lasciti
 - g) Altri introiti

Artikel 18 Quote associative

- 1 L'Assemblea dei delegati fissa
 - a) la quota d'ingresso e
 - b) la quota associativa annuale per organizzazione aderente, che si basa sul potere di voto.

Artikel 19 Responsabilità

- 1 La responsabilità per le passività dell'associazione è limitata al suo patrimonio. È esclusa ogni responsabilità personale dei membri dell'associazione.

Artikel 20 Modifiche allo statuto

- 1 Le modifiche allo statuto dell'associazione possono essere decise solo dall'Assemblea dei delegati. L'invito all'assemblea corrispondente deve mostrare in dettaglio il contenuto della revisione.

Artikel 21 Decisione di risoluzione

- 1 La risoluzione dell'associazione e l'uso dei fondi dell'associazione possono essere deliberati solo da un'assemblea straordinaria dei delegati. La risoluzione richiede l'approvazione della maggioranza delle organizzazioni aderenti presenti e 2/3 dei diritti di voto ponderati presenti. Se la delibera non può essere adottata, un'ulteriore assemblea dei delegati deve essere convocata entro tre mesi. Questa può adottare le delibere con una maggioranza dei 2/3 dei diritti di voto ponderati delle organizzazioni aderenti presenti.

Artikel 22 Liquidazione

- 1 In caso di risoluzione dell'associazione, gli organi conservano la loro funzione fino all'Assemblea dei delegati per la liquidazione. Il Comitato procede alla liquidazione dell'associazione.
- 2 Una fusione può avvenire solo con un'altra persona giuridica esente da imposte per motivi di utilità pubblica o di scopo pubblico con sede in Svizzera. In caso di scioglimento, l'utile e il capitale saranno devoluti a un'altra persona giuridica con sede in Svizzera, anch'essa esente da imposte per motivi di utilità pubblica o di scopo pubblico.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea dei delegati il 26 maggio 2025 ed entra immediatamente in vigore. In caso di dubbio si applica il testo dello statuto redatto in lingua tedesca.